

Avv. Pasquale Napolitano  
Via G. Rossini , 22 - 80128 – Napoli  
tel. 081 5799457 – 6134079 (fax)  
pasqualenapolitano@legalmail.it

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA**

**NAPOLI**

**RICORRE**

**FARAONE Angela** nata a Piedimonte Matese (CE) il 25.10.1969 ed ivi residente alla via Sannitica, cod. fisc. FRNNG69R65G596B, rappresentata e difesa, giusta mandato in margine al presente atto, dall'Avv. Pasquale Napolitano (cod.fisc. PSQNLT55P14F839M – fax: 0816134079 – p.e.c.: pasqualenapolitano@legalmail.it) presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via G. Rossini n. 22,

**CONTRO**

- il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (C.F.: 80185250588)**, nella persona del Ministro legale rappresentante pro-tempore domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli con sede in Napoli alla via Diaz n. 11, c.a.p. 80134;
- l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA** nella persona del legale rapp.te p.t. domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli con sede in Napoli alla via Diaz n. 11, c.a.p. 80134;

**E NEI CONFRONTI**

- del Sig. Giovanni Ciro Cozzolino residente in Ercolano (NA) alla via Arena San Vito n. 2, c.a.p. 80056;
- del Sig. Pasquale Mirone residente in Torre del Greco (NA) alla via Procida n. 4, c.a.p. 80059.

### **PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE**

della graduatoria generale di merito dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania del concorso ordinario per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici approvata con decreto dirigenziale del predetto Ufficio Scolastico del 18.12.2014, prot. AOODRCA, nella parte in cui è stato conferito al ricorrente un punteggio non corretto per i titoli culturali e quelli relativi al servizio.

### **FATTO**

La ricorrente ha partecipato al concorso bandito con il DDG del M.I.U.R. del 13.7.2011 per il reclutamento di dirigenti scolastici nella Scuola statale.

Ella, avendo superato tutte le prove concorsuali, è stata classificata al 633° posto della graduatoria generale di merito, approvata con decreto dirigenziale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania del 18.12.2014.

Alla ricorrente è stato riconosciuto un punteggio totale pari a 65,90, Ebbene, poiché la valutazione dei titoli culturali non risulta corretta e la ricorrente non si è vista nemmeno riconoscere il titolo di preferenza per aver prestato ben diciannove anni di servizio alle dipendenze del MIUR, senza demerito, previsto dal Bando di concorso si rende necessario proporre ricorso a codesto Ecc.mo Tribunale per i seguenti motivi in

### **DIRITTO**

**ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DELLA TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI ALLEGATA AL DECRETO DEL M.I.U.R. DEL 13.7.2011, CARENTE ISTRUTTORIA, FALSITA' DI PRESUPPOSTO, VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA E BUONA AMMINISTRAZIONE, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E SVIAMENTO.**

Alla ricorrente sono stati attribuiti solo punti 1,6 per i titoli culturali.

Eppure, la concorrente, ai sensi dell'art. 12 del bando di concorso del 13.7.2011, ha dichiarato sotto la propria responsabilità il possesso, fra l'altro, del Diploma di pianoforte conseguito presso il Conservatorio Statale di Benevento in data 18 luglio 1990, con voto 9/10.

Il predetto titolo culturale, presentato documentalmente all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania nei termini ex comma 2 dell'art. 12 citato deve essere valutato punti 1 ai sensi della lett. a) del punto 2 della Tabella di valutazione quale ulteriore diploma di laurea oltre quella in giurisprudenza (titolo di accesso).

Infatti, il Diploma di pianoforte conseguito con il previgente ordinamento è equiparato alla laurea ai sensi del comma 1, lett. c), dell'art. 6 del d.l. del 25.9.2002 n. 212, convertito nella legge 22.11.2002 n. 268.

*“In materia di accesso ai pubblici concorsi, secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 3 bis, l. 21 dicembre 1999 n. 508, aggiunto dall'art. 6 comma 1 lett. c), d.l. 25 settembre 2002 n. 212, convertito nella l. 22*

*novembre 2002, n. 268, gli attestati rilasciati da una serie di istituti di studio dell'alta formazione artistica e musicale (nel caso di specie trattasi di Accademia di belle arti), conseguiti da soggetti in possesso del diploma di istruzione di secondo grado, sono equiparati ad un corso di studi universitario, anche ai fini dell'ammissione alle progressioni verticali all'interno della pubblica amministrazione"* (T.A.R. Roma sez. III, 29/04/2010, n. 8790).

**Da tutto quanto detto alla ricorrente devono essere riconosciuti per i titoli culturali complessivi punti 2,60.** Mentre l'Amministrazione gli ha attribuito solo punti 1,60.

In conclusione, **alla candidata va attribuito il punteggio complessivo di 66,90.**

Alla ricorrente, poi, va riconosciuto il titolo di preferenza per aver prestato ben diciannove anni di servizio alle dipendenze del MIUR, titoli richiesto e provato nel rispetto delle norme di bando.

**P. Q. M.**

Voglia codesto Ecc.mo Tribunale, previa sospensione, annullare la graduatoria nella parte in cui riconosce alla ricorrente solo punti 65,90 e, conseguentemente, ordinare all'Amministrazione di attribuire alla medesima il maggior punteggio da ella vantato ed analiticamente determinato nel motivo di ricorso.

Con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

*Si dichiara che il valore della causa è indeterminato.*

*Ai fini del contributo unificato di cui agli artt. 9 e ss. del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dal d.l. n. 98 del 6 luglio 2011 convertito nella l. 15 luglio 2011 n. 111, si dichiara che la presente controversia in quanto relativa a rapporto di pubblico impiego è soggetta al pagamento di una somma pari ad € 325,00.*

### **ISTANZA DI SOSPENSIONE**


I motivi addotti fondano l'accoglimento del ricorso.

Il danno grave ed irreparabile che scaturisce alla ricorrente dall'esecuzione del provvedimento impugnato è *in re ipsa*, concretandosi nella perdita di una fondamentale occasione di carriera.

Sussistono pertanto i presupposti per la sospensione della graduatoria nella parte in cui non viene attribuito alla ricorrente il corretto punteggio ai titoli culturali, e, segnatamente, per l'ammissione con riserva della medesima con il punteggio complessivo di 75,90.

In considerazione della fondatezza del ricorso, voglia codesto Ecc.mo Tribunale decidere il giudizio con una sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 74 del d. lgs. n. 104/2010.

**Avv. Pasquale Napoletano**



## **ELENCO DEI CONTROINTERESSATI**

FREZZA ROSA MONTESANO ERSILIA MANCUSO CARMELA LA  
MONTAGNA GIUSEPPINA LO PRIORE ROSARIA DELLA GATTA  
MICHELINA D'AMORE VIRGINIA PETRILLO PAMELA D'ETTORE  
GIOVANNA CERVONE ANNA CASABURO CRISTIANA RICCIO MARINA  
GUADAGNI RITA TESTA CARMELA DE GANI LIA ANNA CIRILLO LUCIA  
ANTONIETTA GRAVINO TECLA RUGGIERO ANNA SERAFINI ADA  
SALZILLO GERARDO LEONESSA VALERIA RUOCCO ANIELLO SAVIANO  
ANGELINA ZOLLO MARIO NICOLINO SCOTTO DI FASANO VALERIA DE  
SIMONE ANNA FILOMENA SODANO ANGELA MAGLIO ANGELA  
IANNACCONE MARIO

\*\*\*\*\*

**LA PUBBLICAZIONE VIENE EFFETTUATA IN ESECUZIONE  
DELL'ORDINANZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO  
REGIONALE PER LA CAMPANIA - NAPOLI - N. 3853/2015  
DELL'8.7.2015, DEPOSITATA IL 21.7.2015, NEL GIUDIZIO  
PROPOSTO DA DEL GAUDIO MARIA N. REGISTRO GENERALE  
1223/2015**